



ALLEGATO A alla determinazione n. 22 dell'11 settembre 2026

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE ATTIVA

43^a Coppa del Chianti Classico – 18, 19 e 20 settembre 2026

TRA

l'**Automobile Club Siena**, ente pubblico non economico a base associativa, con sede in Siena, C.F. 00052970522, in persona del Direttore *pro tempore* Dr. Riccardo Sansoni, il quale interviene nel presente atto in forza dei poteri conferitigli dagli articoli 2 e 4 del Regolamento di organizzazione dell'ente (di seguito, lo «Sponsor»)

E

la **Targa Racing Club ASD**, con sede in Cerda (PA), Piazza Dott Ilardi 9, C.F. e P.I. 04589270828, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dr. Ernesto Riolo (di seguito, lo «Sponsee»)

di seguito congiuntamente denominate le «Parti»

PREMESSO CHE

a) lo Sponsee è organizzatore della manifestazione sportiva automobilistica denominata «43^a Coppa del Chianti Classico», in programma nei giorni 18, 19 e 20 settembre 2026 nel territorio della provincia di Siena, ed è titolare in via esclusiva dei relativi diritti organizzativi, mediatici e commerciali, nonché dei diritti sulle iniziative promozionali ad essa connesse;

b) lo Sponsor annovera fra le proprie finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, la promozione dello sport automobilistico, e concorre, quale articolazione territoriale della Federazione sportiva nazionale automobilistica, all'esercizio delle competenze in materia di potere sportivo e di organizzazione delle manifestazioni del settore;

c) con deliberazione n. 4 del 16 luglio 2026 il Consiglio Direttivo dello Sponsor ha deliberato di concedere il patrocinio alla manifestazione e di procedere alla stipula di un contratto di sponsorizzazione attiva della medesima;

d) con determinazione n. 22 dell'11 settembre 2026 il Direttore dello Sponsor ha approvato lo schema del presente contratto, ha disposto l'affidamento allo Sponsee e ha assunto il relativo impegno di spesa, dando atto delle ragioni di infungibilità della prestazione e degli elementi di congruità del corrispettivo;



e) le Parti danno atto che il presente contratto si configura come una sponsorizzazione attiva pura, contratto atipico ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, del codice civile, non riconducibile all'ambito di applicazione del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e nondimeno soggetto ai principi generali che regolano l'azione amministrativa;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 Costituisce allegato al presente contratto l'offerta dello Sponsee acquisita al protocollo dallo Sponsor in data 10 settembre 2026 (Allegato 1). In caso di contrasto fra il presente contratto e l'Allegato 1, prevale il presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto

2.1 Lo Sponsee si obbliga ad associare il nome, il logo e i segni distintivi dello Sponsor alla manifestazione indicata in premessa, eseguendo, nel corso delle giornate dell'evento, le seguenti prestazioni di carattere promozionale:

- a) esposizione di n. 8 striscioni recanti il logo istituzionale dello Sponsor, collocati in posizione visibile al pubblico e alle riprese, nei punti concordati fra le Parti e comunque nell'area di partenza, lungo il percorso e nell'area del parco chiuso;
- b) messa a disposizione dello Sponsor di una pagina riservata nel «numero unico» della manifestazione, con contenuti forniti dallo Sponsor;
- c) messa a disposizione di uno stallo, riservato al posizionamento del gazebo istituzionale dello Sponsor;
- d) inserimento del logo dello sponsor nel tabellone ufficiale delle premiazioni;
- e) inserimento del logo dello sponsor nella locandina ufficiale della manifestazione.

2.2 Lo Sponsee si obbliga inoltre a dare menzione dello Sponsor quale sponsor ufficiale della manifestazione nei comunicati stampa, nel programma ufficiale e nei canali di comunicazione dedicati all'evento.

2.3 Le prestazioni di cui al presente articolo sono tassativamente individuate. Il presente contratto non ha ad oggetto l'acquisizione di servizi ulteriori, di



allestimenti, di attività di catering, di fornitura di personale o di gadget, che, ove necessari, formeranno oggetto di distinto affidamento.

Articolo 3 – Natura dell’obbligazione

3.1 L’obbligazione assunta dallo Sponsee ha natura di obbligazione di mezzi. Lo Sponsee si obbliga a eseguire le prestazioni di cui all’articolo 2 e non garantisce alcun risultato in termini di ritorno di immagine, di visibilità conseguita o di ricadute promozionali in favore dello Sponsor.

3.2 La sponsorizzazione non è esclusiva. Lo Sponsee può concludere ulteriori contratti di sponsorizzazione relativi alla medesima manifestazione, purché ciò non pregiudichi la visibilità delle prestazioni di cui all’articolo 2 e nel rispetto dell’articolo 8.

Articolo 4 – Durata

4.1 Il presente contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione e si esaurisce con l’integrale esecuzione delle prestazioni, e comunque non oltre la data di effettuazione della manifestazione.

4.2 È esclusa ogni forma di rinnovo tacito e di proroga. Un’eventuale sponsorizzazione delle edizioni successive della manifestazione formerà oggetto di autonoma valutazione e di distinto provvedimento.

Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1 A fronte delle prestazioni di cui all’articolo 2, lo Sponsor corrisponde allo Sponsee la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA nella misura di legge.

5.2 Il corrispettivo è onnicomprensivo e remunera integralmente ogni prestazione, onere e spesa posti a carico dello Sponsee. Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese.

5.3 Il pagamento è disposto in unica soluzione entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa successivamente all’esecuzione delle prestazioni e alla verifica di cui all’articolo 6. Le Parti danno atto che, non avendo lo Sponsee dipendenti né posizioni assicurative e previdenziali aperte presso l’INPS e presso l’INAIL, nei suoi confronti non è acquisibile il documento unico di regolarità contributiva.



5.4 Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Lo Sponsee comunica allo Sponsor gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti abilitati a operarvi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 6 – Verifica dell'esecuzione e rendicontazione

6.1 Entro quindici giorni dalla conclusione della manifestazione lo Sponsee trasmette allo Sponsor una relazione sull'esecuzione delle prestazioni, corredata di documentazione fotografica degli striscioni installati e dello stallo assegnato, di copia del «numero unico» e della rassegna delle menzioni di cui all'articolo 2.2.

6.2 Il responsabile del procedimento verifica la conformità delle prestazioni eseguite e ne dà atto in apposito verbale, che costituisce presupposto per la liquidazione del corrispettivo.

6.3 In caso di esecuzione parziale, il corrispettivo è ridotto in misura proporzionale alle prestazioni non eseguite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 7 – Uso del logo e dei segni distintivi

7.1 Lo Sponsor concede allo Sponsee una licenza d'uso gratuita, non esclusiva, non trasferibile e limitata alla durata del contratto, del proprio logo e dei propri segni distintivi, per le sole finalità di esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 2.

7.2 Ogni materiale che riproduca il logo o i segni distintivi dello Sponsor è sottoposto ad approvazione preventiva scritta dello Sponsor, che si esprime entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione. L'uso in difetto di approvazione è vietato.

7.3 È vietato allo Sponsee ogni uso del logo e dei segni distintivi dello Sponsor eccedente le finalità del presente contratto, e in particolare ogni uso idoneo a ingenerare nel pubblico la convinzione che lo Sponsor sia organizzatore o corresponsabile dell'organizzazione della manifestazione.

7.4 Alla scadenza del contratto la licenza si estingue di diritto e lo Sponsee cessa ogni utilizzo, provvedendo alla rimozione del logo dai propri materiali e canali di comunicazione.



Articolo 8 – Tutela dell'immagine dello Sponsor

8.1 Lo Sponsee si obbliga ad astenersi da ogni condotta e da ogni forma di comunicazione idonea a recare pregiudizio all'immagine, al decoro e alla reputazione istituzionale dello Sponsor, e a non associare il nome e il logo dello Sponsor a contenuti di carattere politico, religioso, discriminatorio o comunque incompatibili con la natura pubblica dell'ente.

8.2 Lo Sponsee si obbliga a non associare il nome e il logo dello Sponsor a quelli di soggetti operanti nei settori del gioco d'azzardo, del tabacco, delle armi o dei superalcolici, né a soggetti la cui posizione risulti incompatibile con il ruolo istituzionale dello Sponsor.

8.3 Lo Sponsee comunica tempestivamente allo Sponsor ogni circostanza sopravvenuta idonea a incidere sulla propria affidabilità o sull'immagine della manifestazione.

8.4 Al verificarsi delle circostanze di cui ai commi precedenti lo Sponsor ha facoltà di recedere con effetto immediato, mediante comunicazione scritta, senza oneri a proprio carico e con diritto alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto in proporzione alle prestazioni non fruite.

Articolo 9 – Dichiarazioni e garanzie dello Sponsee

9.1 Lo Sponsee dichiara e garantisce di essere titolare esclusivo dei diritti organizzativi, mediatici e commerciali relativi alla manifestazione, e di essere pertanto legittimato a disporre delle prestazioni promozionali oggetto del presente contratto.

9.2 Lo Sponsee dichiara e garantisce di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dichiarati nell'autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, acquisita dallo Sponsor in data 10 settembre 2026, e si obbliga a comunicare ogni variazione sopravvenuta.

9.2-bis Lo Sponsee dichiara di non avere dipendenti e di non essere titolare di posizioni assicurative e previdenziali presso l'INPS e presso l'INAIL, e si obbliga a comunicare immediatamente allo Sponsor l'apertura di tali posizioni, dalla quale consegue l'onere di produrre il documento unico di regolarità contributiva prima di ogni pagamento.

9.3 Lo Sponsee dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con lo Sponsor, e dichiara di non avere concluso contratti di



lavoro subordinato o autonomo, né di avere attribuito incarichi, a ex dipendenti dello Sponsor in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9.4 Lo Sponsee dichiara di avere preso visione del codice di comportamento dei dipendenti dello Sponsor e si obbliga, per quanto di sua competenza, a osservarne le previsioni, estendendone l'osservanza ai propri collaboratori. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.

9.5 Lo Sponsee dichiara e garantisce che la manifestazione si svolge nel rispetto delle prescrizioni della federazione sportiva competente e delle autorizzazioni amministrative necessarie, e che è in essere idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa all'evento.

Articolo 10 – Responsabilità e manleva

10.1 Lo Sponsor è estraneo all'organizzazione della manifestazione e non assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose comunque connessi al suo svolgimento.

10.2 Lo Sponsee manleva e tiene indenne lo Sponsor da ogni pretesa di terzi derivante dall'organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione, nonché dall'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 2, ivi comprese le pretese fondate sulla violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 11 – Divieto di cessione

11.1 È vietata la cessione del presente contratto, anche parziale. È altresì vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto senza il preventivo consenso scritto dello Sponsor.

11.2 Lo Sponsee può affidare a terzi la materiale esecuzione delle attività di allestimento e stampa, restando unico responsabile nei confronti dello Sponsor.

Articolo 12 – Risoluzione e recesso

12.1 Costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 5.4, la violazione degli obblighi di cui agli articoli 7, 8 e 9, la perdita dei requisiti di carattere generale dichiarati e l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese.



12.2 La mancata effettuazione della manifestazione, per qualsiasi causa, determina la risoluzione del contratto, senza che alcunché sia dovuto allo Sponsee a titolo di indennizzo o risarcimento.

12.3 Lo Sponsor si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, con preavviso di dieci giorni, corrispondendo allo Sponsee il solo valore delle prestazioni già eseguite.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

13.1 Le Parti trattano i dati personali acquisiti nell'ambito del presente contratto in qualità di titolari autonomi del trattamento, ciascuna per le proprie finalità e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

13.2 Le Parti si danno reciprocamente atto di avere reso agli interessati le informative di rispettiva competenza.

Articolo 14 – Trasparenza

14.1 Lo Sponsee prende atto che lo Sponsor è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per espressa previsione dell'articolo 35, comma 3, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, e presta il proprio consenso alla pubblicazione dei dati relativi al presente contratto nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dello Sponsor.

Articolo 15 – Forma, spese e registrazione

15.1 Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata, sottoscritta digitalmente dalle Parti ai sensi dell'articolo 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

15.2 L'imposta di bollo, ove dovuta, è a carico dello Sponsee. Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne faccia richiesta.

Articolo 16 – Comunicazioni

16.1 Ogni comunicazione relativa al presente contratto è effettuata per posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: per lo Sponsor automobileclubsiena@pec.aci.it; per lo Sponsee asdtargaracingclub@pec.it.



Articolo 17 – Foro competente e rinvio

17.1 Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del codice civile e, per quanto compatibili, i principi in materia di contratti pubblici.

17.2 È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Siena.

Letto, confermato e sottoscritto.

Siena, lì 11 settembre 2026

Per l'**Automobile Club Siena**

F.to Il Direttore

Dr. Riccardo Sansoni

Per la **Targa Racing Club ASD**

F.to Il legale rappresentante

Dr. Ernesto Riolo

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, lo Sponsee approva specificamente le clausole di cui agli articoli 3.1 (natura dell'obbligazione), 6.3 (riduzione proporzionale del corrispettivo), 8.4 (recesso a tutela dell'immagine), 11.1 (divieto di cessione), 12.1, 12.2 e 12.3 (risoluzione e recesso) e 17.2 (foro competente esclusivo).

Per la **Targa Racing Club ASD**

F.to Il legale rappresentante

Dr. Ernesto Riolo